

Regolamento Nazionale CIA
Approvato dalla Direzione Nazionale CIA
25 ottobre 2017

TITOLO I

Norme di funzionamento comuni

Art. 1 Le procedure

I principi funzionali ed Organizzativi affermati nel presente regolamento sono comuni a tutto il Sistema CIA e quindi immediatamente applicabili salve le norme dei regolamenti emanate dai soggetti costituenti, componenti e articolazioni del Sistema CIA.

Art. 2 I libri

Ciascun Organo, compreso il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Garanti, riporta, in apposito libro, i verbali delle proprie riunioni, ne è consentita la tenuta informatica.

Coloro che non fanno parte degli Organi confederali possono chiedere al Presidente di consultare o estrarre copia dei verbali di ciascun Organo confederale, specificandone i motivi. Il Presidente concede o nega l'autorizzazione, valutando le motivazioni addotte in relazione agli interessi della CIA.

Art. 3 Riservatezza

Tutti i componenti degli Organi sono tenuti alla riservatezza evitando la divulgazione di notizie lesive per gli interessi della CIA e dei suoi dirigenti.

Art. 4 Decadenze e sospensioni

I componenti degli Organi confederali decadono automaticamente dall'incarico qualora siano assenti per più di tre riunioni consecutive, per incompatibilità di cui all'art. 33 dello Statuto Nazionale, per perdita della qualità di socio CIA, per il mancato pagamento di qualsiasi quota associativa e dei servizi forniti da enti e società del Sistema CIA per un intero anno come previsto dall'art.6 dello Statuto L'Organo di appartenenza, previa comunicazione scritta all'interessato da parte

del Presidente esamina l'eventuale risposta che deve pervenire allo stesso entro 10 giorni dalla ricezione, dichiara o rifiuta la eventuale decadenza. Inoltre decadono automaticamente dall'incarico i componenti che hanno subito condanna definitiva per reati dolosi con qualsiasi sanzione e condanna definitiva per reati colposi superiore a tre anni.

La sospensione dell'incarico dagli Organi confederali è automatica qualora il componente sia sottoposto a rinvio a giudizio o a provvedimenti restrittivi della libertà personale fino a pronunciamento dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

Gli Organi e il loro funzionamento

Art. 5 Composizione degli Organi

Ai sensi dell'art. 20, lett. b) dello Statuto sono imprenditori agricoli, coloro che rivestono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o Coltivatore Diretto comunque iscritti all'INPS e nel registro delle imprese CCIAA. Ai sensi dell'art. 20 lett. c) dello Statuto possono essere membri degli Organi esecutivi gli imprenditori agricoli considerati tali ai sensi dell' art 2135 c.c. e che, ai sensi dell' art. 2

D.Lgs. 18/5/2001 n. 228, sono iscritti al registro delle imprese CCIAA.

Ai sensi dell'art.20 lett. d) dello Statuto possono essere membri degli Organi direttivi gli imprenditori agricoli considerati tali ai sensi dell'art. 2135 c.c..

Art. 6 Le delibere degli Organi

Gli Organi della CIA emettono le proprie delibere nei modi e secondo le procedure dello Statuto e del presente Regolamento. Le delibere sono immediatamente efficaci, rese note, verbalizzate, vincolanti per i componenti e possono essere sospese, annullate o dichiarate nulle solo da una specifica pronuncia dell'Organo stesso o del Collegio dei Garanti.

Art. 7 L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale della CIA è convocata a norma di Statuto, con comunicazione a firma del Presidente Nazionale inviata ai membri, nei domicili privati comunicati al momento della loro elezione; in difetto la comunicazione è

inviata presso le associazioni territoriali a cui appartengono o di cui sono espressione.

La convocazione è inviata per iscritto a mezzo posta, per e-mail o per fax, fintanto che tutti i componenti non siano dotati di indirizzo elettronico, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Con le stesse modalità, di cui ai precedenti commi, la convocazione è inviata anche ai

Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori e del Collegio Nazionale dei Garanti, che partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono presiedute dal Presidente Nazionale, che nomina, di volta in volta, un segretario, anche esterno all'assemblea, per la redazione dei verbali. In caso di impedimento o di opportunità, il Presidente può delegare la Presidenza al Vicepresidente Vicario o ad uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo, garantendo il diritto di espressione ad ogni componente dell'assemblea.

Il Presidente propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime; pone in votazione eventuali mozioni d'ordine dei lavori; può sospendere la seduta.

Il Presidente dichiara la conclusione dei lavori.

Il voto si esplica in modo palese. Nelle riunioni elettive il voto può essere segreto, in presenza di diverse candidature, o se richiesto da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea presenti nella riunione.

I verbali dell'Assemblea Nazionale, redatti in forma sintetica ovvero analitica, secondo le indicazioni del Presidente al segretario, sono inviati alle strutture territoriali, messi a disposizione di tutti i membri e dei componenti del Collegio dei Revisori e dei Garanti entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori.

In caso di dimissioni, decadenza o altra ipotesi di cessazione della carica di membro dell'assemblea, è onere dell'associazione di appartenenza o di cui era espressione il dimissionario comunicare il fatto ed indicare il sostituto.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta almeno 1/5 dei componenti ed entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora il Presidente Nazionale sia nella impossibilità oggettiva e permanente di svolgere il proprio incarico, l'Assemblea Nazionale è convocata dal Vice Presidente su conforme delibera della Giunta Nazionale.

Art. 8 L'Assemblea Nazionale elettiva

L'Assemblea Nazionale in sede elettiva di cui all'art. 22 dello Statuto è convocata dalla Direzione Nazionale che determinerà e comunicherà, con apposito Regolamento, gli indici di rappresentatività delle Province CIA e delle CIA Regionali sulla base degli associati risultanti, con quote associative versate nell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva, ed il numero dei delegati da eleggere da parte di ogni CIA Regionale, e di ogni associazione di Persone (Agia, ANP, Donne in Campo).

La sessione dell'Assemblea elettiva dovrà svolgersi entro il quarto anno successivo a quello in cui si è tenuta la sessione precedente e comunque non oltre il 30 giugno.

A seguito della delibera della Direzione Nazionale, tutte le Province CIA e CIA Regionali eleggono i propri delegati alle assemblee elettive delle CIA Regionali e all'Assemblea Nazionale; tutte le associazioni di Persone a livello regionale e nazionale eleggono i propri delegati alle rispettive assemblee elettive nazionali e alla assemblea elettiva CIA.

Le CIA Regionali e le associazioni di Persone nazionali comunicheranno su apposito modulo fornito dalla CIA Nazionale i nominativi dei delegati eletti con relativi indirizzi e notizie personali da acquisire previo consenso al trattamento ex art. 23 Dlgs. 196/03, che dovranno pervenire alla CIA Nazionale almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Ai delegati all'Assemblea elettiva dovrà pervenire avviso di convocazione direttamente, tramite la Provincia CIA di appartenenza o dalle associazioni di Persone almeno cinque giorni prima della data fissata e contenente data e luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea elettiva delibera ed elegge gli Organi nazionali di competenza con voto palese, salvo altra modalità approvata con il voto di almeno 1/5 dei delegati presenti.

Art. 9 Assemblee elettive del Sistema CIA

Le Assemblee elettive dei diversi ambiti confederali si svolgono secondo le norme e modalità previste nei rispettivi statuti e Regolamenti, nel rispetto dei principi e criteri generali dello Statuto nazionale, del presente Regolamento e del regolamento per l'Assemblea elettiva.

Qualora le elezioni dei candidati agli Organi avvengano sulla base di liste contrapposte, nel Sistema CIA si applica il principio proporzionale con il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

Art. 10 La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale della CIA è convocata dal Presidente Nazionale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea Nazionale. Il termine minimo, per l'invio della convocazione, è di otto giorni e non è prevista la seconda convocazione. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta almeno 1/5 dei componenti ed entro 15 giorni dalla richiesta.

La riunione della Direzione Nazionale per eleggere i componenti della Giunta Nazionale, in deroga al capoverso precedente, può essere convocata immediatamente a seguire dal Presidente, al termine dell'Assemblea Nazionale che ha eletto la Direzione Nazionale stessa, se presenti i tre quarti dell'Organo. Le riunioni della Direzione sono presiedute dal Presidente Nazionale, che nomina di volta in volta un segretario, anche esterno alla Direzione, per la redazione dei verbali.

Il Presidente conduce il dibattito, assicurando il diritto di espressione a tutti i componenti.

Il Presidente propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime; pone in votazione eventuali mozioni d'ordine dei lavori; può sospendere la seduta.

Il Presidente dichiara la conclusione dei lavori.

I verbali della direzione sono inviati, via e-mail, a tutti i membri entro 10 giorni dalla chiusura dei lavori ed approvati nella riunione successiva.

La partecipazione alla Direzione nazionale è personale, non delegabile in alcun caso.

E' consentita la partecipazione in videoconferenza.

Nelle riunioni elettive il voto si esplica in modo palese. In presenza di diverse candidature o se richiesto da almeno un quinto dei componenti della Direzione, presenti nella riunione, il voto può essere segreto.

Qualora l'elezione dei candidati avvengano sulla base di liste contrapposte si applica il principio proporzionale con il metodo del quoziente naturale o dei più alti resti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento i componenti della Direzione possono essere sostituiti dall'Assemblea Nazionale della CIA nella sua prima riunione. Le eventuali sostituzioni hanno valore fino alla scadenza dell'Organismo.

La Direzione può istituire Commissioni di lavoro utili ai propri deliberati, definendone compiti, poteri e mandato.

Art. 11 La Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale viene convocata dal Presidente Nazionale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto. La convocazione deve pervenire ai membri della Giunta con un preavviso di almeno cinque giorni anche via mail, ed in caso di necessità con preavviso anche telefonico o verbale di 24 ore. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

Il voto si esplica in modo palese. E' consentita la partecipazione in videoconferenza.

I verbali della Giunta, redatti dal segretario nominato dal Presidente, anche all'esterno della Giunta, sono approvati al termine della seduta di riferimento o nella prima seduta utile. La Giunta viene convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti ed entro 5 giorni dalla richiesta.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento, i componenti della Giunta possono essere sostituiti dalla Direzione Nazionale nella sua prima riunione. Le eventuali sostituzioni hanno valore fino alla scadenza dell'Organismo.

Art. 12 L'Ufficio di Giunta

L'Ufficio di Giunta è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. E' presieduto dal Presidente, è convocato via mail o con messaggio telefonico. Ha funzioni di istruttoria sulle competenze della Giunta Nazionale e su deleghe della stessa attribuite di volta in volta.

Art. 13 Funzionamento degli organi

Tutti gli organi confederali ad ogni livello nella prima seduta deliberano norme sul funzionamento, definendo le modalità e la frequenza di convocazione, la predisposizione degli ordini del giorno e la tenuta del libro verbale. Al fine di favorire la circolarità dell'informazione e la partecipazione dei componenti, gli organi dovranno essere convocati con frequenza e regolarità. La convocazione degli organi direttivi (Direzione e Assemblea) deve essere comunicata agli altri livelli confederali nella persona del rispettivo Presidente.

TITOLO III

Le candidature e le incompatibilità interne

Art. 14 Le candidature agli Organi della CIA

Nel rispetto delle percentuali e dei requisiti soggettivi di composizione degli Organi, stabiliti dall'art. 20, lett. b) c), d), e), f) e g) e dell'articolo 5 del presente Regolamento, ciascun iscritto alla CIA può candidarsi agli Organi della CIA relativi agli ambiti di appartenenza, purché il candidato:

- abbia il requisito di imprenditore agricolo, per gli incarichi elettivi in cui tale qualifica è richiesta dallo statuto nazionale;
- abbia i requisiti morali previsti dal codice etico;
- non sia in condizioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Nazionale;
- non abbia subito condanne penali per reati dolosi, finalizzati ad un proprio profitto o vantaggio, contro la pubblica fede, il patrimonio, contro lo Stato o l'Unione Europea;
- non abbia subito condanne penali per reati colposi superiori ai tre anni.

I candidati agli Organi elettivi del Sistema CIA, dei diversi ambiti confederali, debbono dichiarare sul proprio onore quanto previsto nell'articolo 5 e dal comma precedente del presente Regolamento.

Eventuali motivi di decadenza o incompatibilità, possono essere eccepiti da chiunque finché è in corso il mandato. Il Collegio dei Garanti decide al riguardo con procedura d'urgenza.

Le candidature di ogni socio sono, di norma, ammesse per gli Organi relativi alla Provincia CIA, dove il socio ha la residenza anagrafica, alla struttura regionale di cui fa parte la Provincia CIA e naturalmente agli Organi nazionali.

In caso di trasferimento tra ambiti della CIA, gli iscritti da almeno due anni possono candidarsi agli Organi, con l'iscrizione nel nuovo ambito.

I candidati non debbono aderire ad associazioni, gruppi o comitati segreti o in contrasto con i principi, i valori e gli scopi sociali della Confederazione. Essi si impegnano a fornire, alle istanze competenti, tutte le informazioni necessarie e richieste.

Modi e termini per la presentazione della candidatura, per ricoprire la carica di Presidente Nazionale e dei Presidenti ai diversi livelli confederali, sono stabiliti nel presente Regolamento e in quello della Direzione nazionale che convoca l'Assemblea elettiva.

Art. 15 Incompatibilità interne

Il Presidente e il Vicepresidente di CIA provinciale è incompatibile con la carica di Presidente di CIA regionale, Nazionale, di Associazione di Persone. La carica di Presidente e Vicepresidente di CIA regionale è incompatibile con la carica di Presidente Nazionale, di Presidente di Associazione di Persone.

I Presidenti e i Vicepresidenti imprenditori agricoli ai sensi dell'art.20, lettera B e C dello Statuto, di qualunque livello confederale, una volta cessati dalla carica non possono assumere la qualità e le funzioni di Direttore di qualunque Organismo ente, istituto o società del Sistema CIA.

TITOLO IV

Il Direttore nel Sistema CIA

Art. 16 La nomina dei Direttori

Il Direttore, ai diversi livelli confederali, è nominato dalla Giunta, su proposta del corrispondente Presidente, informando preventivamente la giunta regionale e nazionale.

Ferme le funzioni specifiche previste all'art. 14 dello Statuto Nazionale, l'Organo che esercita il diritto di nomina del Direttore, delibera la natura giuridica del rapporto di lavoro, le funzioni, le mansioni, il relativo compenso, gli eventuali benefit e la durata che dovrà essere non superiore a quella dell'Organo di nomina e/o del Presidente che lo ha proposto all'incarico.

La revoca dall'incarico di Direttore, può essere decisa, su proposta del Presidente, per gravi mancanze professionali, dall'Organo che ha proceduto alla nomina, informando preventivamente la giunta regionale o nazionale.

Il Direttore è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo di rappresentanza all'interno del Sistema CIA con incarichi ed attività professionali che possono costituire concorrenza con le attività e i servizi del sistema CIA. Ogni direttore, ad ogni livello, partecipa alle riunioni degli Organi statutari e all'ufficio di Giunta se costituito.

In casi particolari il Presidente può riservare la partecipazione alle riunioni solo ai componenti eletti.

La Giunta nazionale può approvare uno schema di contratto di lavoro tipo per i Direttori applicabile agli Organismi costituenti il Sistema CIA.

I Direttori debbono possedere oltre alla onorabilità, uno tra i seguenti requisiti:

- a) aver ricoperto l'incarico di direttore nei livelli confederali CIA;
- b) essere dipendenti con incarichi di responsabilità nell'ambito del Sistema CIA.
- c) avere un curriculum e competenze compatibili con le funzioni previste dall'art.14 dello Statuto.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico il direttore deve preventivamente dichiarare il proprio stato previdenziale.

La Giunta Nazionale può integrare o modificare i predetti requisiti.

L'incarico di Direttore è incompatibile con lo stato di quiescenza/pensionamento a qualunque titolo conseguito salvo la conclusione del mandato.

Il direttore di qualunque livello confederale, una volta cessata la carica e per un periodo di quattro anni non può essere eletto presidente in qualunque Organismo del Sistema CIA.

Art. 17 Il Coordinamento tra i Direttori del Sistema CIA

Allo scopo di definire linee guida Organizzative, funzionali e di omogeneità dei bilanci per tutto il Sistema CIA, nell'ambito delle scelte degli Organi confederali, è istituito, a livello nazionale e regionale, il Coordinamento tra i direttori. Al Coordinamento Nazionale partecipano, i direttori regionali. Possono essere inviati se ritenuto necessario dal Direttore nazionale, tutti i direttori del Sistema CIA e altre figure professionali. Il coordinamento è convocato, su iniziativa del Direttore nazionale, che stabilisce anche le materie da trattare. Al coordinamento regionale partecipano i direttori provinciali della regione interessata. I direttori devono informare gli Organi esecutivi della struttura di riferimento sugli obiettivi della riunione e sulle azioni più rilevanti promosse.

Su iniziative sindacali ritenute significative, gli Organismi dirigenti confederali, a livello nazionale e/o regionale, possono chiedere, al corrispondente direttore, la convocazione del coordinamento dei direttori.

Il direttore regionale, all'inizio di ogni anno, fissa un calendario di incontri con i direttori provinciali, per definire gli obiettivi e per le verifiche dei risultati raggiunti.

In caso di inerzia o gravi disfunzioni Organizzative accertate dall'Internal Audit, ovvero di situazioni di grave sbilancio economico o finanziario di singole associazioni provinciali e in presenza di indici di insostenibilità individuati dalla Giunta nazionale nella sua prima seduta del mandato, il Direttore Regionale, sentito il Coordinamento Regionale dei Direttori, d'intesa con il Direttore Nazionale, propone alla Giunta della Provincia CIA la sospensione o rimozione del Direttore della Provincia CIA.

Analogo potere di intervento spetta al Direttore Nazionale il quale, sentito il Coordinamento Nazionale dei Direttori, propone alla Giunta Regionale la sospensione o rimozione del Direttore Regionale.

TITOLO V

Art. 18 Il sistema sanzionatorio

In conformità all'art. 32 dello Statuto, tutti i costituenti e componenti del Sistema CIA, le articolazioni territoriali ed Organizzative, gli associati, i dirigenti ed i membri degli Organi della CIA e delle strutture promosse dalla CIA, sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto Nazionale, del presente Regolamento, del Codice Etico, del Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, del Regolamento Internal Audit, e dei deliberati degli Organi confederali.

La violazione di tali doveri comporta, in relazione alla gravità del fatto e dei comportamenti, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

1. le sanzioni disciplinari per gli associati, i dirigenti del Sistema CIA ed i membri degli Organi del Sistema CIA:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dall'incarico di dirigente o da membro dell'Organo di appartenenza;
- c) sospensione dal rapporto associativo;
- d) decadenza;
- e) espulsione.

Dette sanzioni sono comminate dal Collegio Nazionale o Regionale dei Garanti, su richiesta dell'Organo confederale competente. Le sanzioni sono comminate in caso di mancata o irregolare costituzione del Collegio regionale competente, dal Collegio Nazionale dei Garanti su richiesta dell'Organo di appartenenza o del Presidente Nazionale o della Direzione Nazionale. (art. 32 dello Statuto).

Solo nel caso della sanzione prevista ai punti b), d) in via cautelativa, l'Organo che ha promosso l'azione disciplinare, può dichiarare la decadenza in attesa della decisione del Collegio dei Garanti.

Avverso le decisioni dei Collegi Regionali è sempre ammesso il ricorso in seconda istanza al Collegio Nazionale dei Garanti.

La Giunta Nazionale, e/o il corrispondente Organo regionale, ed eventualmente per delega di questa il Presidente, dà esecuzione ai provvedimenti deliberati dal Collegio. (art.27 Statuto)

Ogni associato, se a conoscenza di atti ed azioni compiuti in violazione dello Statuto e/o del Regolamento e/o del Codice Etico, ha il diritto di rivolgersi al Collegio de Garanti competente per le valutazioni e decisioni di merito.

2. provvedimenti nei confronti di Organismi del Sistema CIA.

Lo Statuto stabilisce principi, prescrizioni e valori cogenti per l'intero Sistema CIA. L'art. 20 precisa i requisiti per far parte del Sistema CIA e l'art.22 le modalità di rinnovo degli Organi sociali.

Le Cia Regionali e le Province CIA sono passibili di provvedimenti sanzionatori in seguito a:

- a. violazioni gravi e ripetute dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico;
- b. mancata attuazione o rispetto dei deliberati dell'Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale, a condizione, che questa clausola sia parte integrante della delibera approvata da almeno il 75% dei voti dei presenti;
- c. omesso adeguamento dei rispettivi statuti alle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto Nazionale;
- d. gravi disfunzioni nel funzionamento degli Organi con particolare riferimento: alla frequenza delle convocazioni, alla formulazione dell'o.d.g., alla convocazione su richiesta da parte dei componenti gli Organi così come previsto dallo Statuto, alla tenuta dei libri sociali;
- e. comportamenti degli Organi pregiudizievoli per gli interessi dell'intero Sistema CIA.
- f. mancata approvazione anche per un solo esercizio del bilancio preventivo e/o consuntivo nei termini previsti dallo Statuto, ovvero bilanci riportanti dolosamente dati falsi;
- g. bilanci dai quali si evince uno squilibrio economico e finanziario insanabile con le modalità ordinarie in presenza di indici di insostenibilità individuati dalla Giunta nazionale nella sua prima seduta del mandato e previa relazione dell'ufficio Audit.

Le CIA Regionali e le Province CIA deliberano norme per il funzionamento degli Organi.

I provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Cia Regionali e/o delle Province CIA inadempienti consistono senza consequenzialità in:

1. il richiamo scritto;

2. messa in mora;
3. Il commissariamento;
4. l'estromissione dal Sistema CIA, limitatamente alle Province CIA ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Nazionale.

Art. 19 Il Commissariamento e le relative procedure

1. Il Commissariamento di CIA Regionali

Nei casi previsti nel precedente art. 18, ove riscontrati a carico di una CIA Regionale, la Direzione Nazionale può deliberarne il commissariamento previa contestazione scritta ai rappresentanti della stessa delle violazioni riscontrate ed invito a fornire eventuali giustificazioni ed eliminare i fatti contestati entro un congruo termine di tempo non superiore a trenta giorni.

La contestazione scritta è portata a conoscenza delle Province CIA del territorio regionale interessato con richiesta di loro parere, mediante comunicazione della Giunta Nazionale su mandato della Direzione Nazionale.

Durante il suddetto periodo di tempo, la Direzione Nazionale può disporre, in via cautelativa, a carico della CIA Regionale sottoposta alla procedura di commissariamento, la sospensione delle funzioni di rappresentanza politico-sindacale nei confronti delle istituzioni regionali, dell'uso del logotipo e del simbolo CIA e, nei casi più gravi, la sospensione di ogni attività associativa e sindacale attribuendo temporaneamente tali funzioni alle Province CIA.

Decorso detto termine, in assenza di atti e decisioni idonei a sanare quanto contestato, la Direzione Nazionale può deliberare il commissariamento della CIA Regionale in questione.

Il Commissariamento può:

- comportare l'azzeramento delle cariche ed il conferimento al Commissario di tutti i poteri di amministrazione;
- oppure essere finalizzato all'attuazione di specifici adempimenti ed atti amministrativi (commissariamento ad acta) senza comportare la decadenza di Organi elettivi.

La delibera di commissariamento indica:

- a) gli Organi commissariati;
- b) il nome del commissario o dei commissari;
- c) i poteri ed i compiti del commissario;

d) la durata del commissariamento.

In via d'urgenza, ed in deroga alla procedura prevista il provvedimento di commissariamento può essere adottato dalla Giunta Nazionale ed essere portato a ratifica nella prima riunione della Direzione Nazionale (art.31 Statuto nazionale).

La delibera di commissariamento ha effetto immediato e può essere impugnata innanzi il Collegio Nazionale dei Garanti, entro trenta giorni dalla comunicazione all'associazione commissariata senza sospenderne l'esecutività.

In caso di accoglimento dell'opposizione, la delibera di commissariamento viene annullata.

2. Commissariamento di Province CIA

Nei casi previsti nel precedente art. 18, ove riscontrati a carico di Province CIA, la decisione di commissariamento è adottata dalla Direzione delle CIA Regionali interessate secondo modalità previste dai rispettivi regolamenti, analoghe, per quanto applicabili, a quelle sopra indicate per il commissariamento delle CIA Regionali.

La delibera di commissariamento ha effetto immediato e può essere impugnata, senza sospenderne l'esecutività, dalla Provincia CIA interessata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, innanzi il Collegio Regionale dei Garanti, oppure, dove questo non sia regolarmente costituito, innanzi il Collegio Nazionale dei Garanti.

La Direzione Nazionale può chiedere, con richiesta scritta e motivata, alle Direzione delle CIA Regionali, di verificare e riscontrare la sussistenza da parte di Province CIA di casi, come previsti nel precedente art. 18 e di adottare, conseguentemente, le procedure previste per il commissariamento.

In caso di inerzia o mancata decisione da parte della Direzione CIA Regionale e decorsi trenta giorni dalla richiesta, la Direzione nazionale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto nazionale, delibera il commissariamento nei confronti della Provincia CIA in esame.

La delibera di commissariamento ha effetto immediato e può essere impugnata dalla Provincia CIA innanzi il Collegio Nazionale dei Garanti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione senza sospenderne l'esecutività.

Delle obbligazioni contratte con i terzi dal commissario nominato, risponde sempre e solo la CIA Regionale o la Provincia CIA commissariata.

Art. 20 L'estromissione dal Sistema CIA

La Direzione Nazionale, in applicazione dell'art. 31 dello Statuto, può deliberare l'estromissione dal Sistema CIA nei confronti delle CIA Regionali e delle Province CIA per le violazioni previste all'art. 18 ove reiterate o di particolare gravità.

La decisione di estromissione comporta l'immediata ed automatica cessazione del diritto all'uso del logotipo e del simbolo CIA. Per effetto dell'estromissione, la Provincia CIA o la CIA Regionale estromessa cessa ogni rapporto con il Sistema CIA, salva la definizione entro i successivi sei mesi dei rapporti di debito/credito in essere.

Il provvedimento di estromissione ha effetto immediato e può essere impugnato avanti il Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 giorni dalla comunicazione della relativa delibera.

TITOLO VI

Logotipo e simbolo

Art. 21 Disciplina

La denominazione CIA ed il logo costituito da "Agricoltori Italiani" ed il simbolo della CIA descritto all'art. 34 dello Statuto, sono di proprietà e titolarità esclusiva della CIA Nazionale.

Il relativo uso è regolato da apposito regolamento e manuale d'uso approvato dalla Direzione Nazionale.

In caso di violazione del corretto uso della denominazione, del logo o del simbolo, e comunque qualora venga sospesa l'attività di un costituente, componente o articolazione del Sistema CIA, la Giunta Nazionale può vietare l'uso del logo e del simbolo. Gli Organi confederati ed i relativi dirigenti debbono prontamente informare la Giunta Nazionale dell'eventuale uso indebito del logo, della denominazione e del simbolo da parte di terzi, ai fini delle necessarie azioni di tutela.

La Direzione Nazionale, può autorizzare l'uso temporaneo del logo e del simbolo da parte di soggetti terzi mediante apposita convenzione.

TITOLO VII

Gruppi di Interesse Economico

Art. 22 Disciplina

Il Gruppo di interesse è una istanza di aggregazione di interessi di specifici settori produttivi agricoli individuati in relazione a prodotti specifici.

I Gruppi di interesse hanno la funzione di:

- favorire l'interscambio di idee, opinioni, riflessioni fra produttori, anche non omogenei, per Organizzazione aziendale, scelte Organizzative e associative;
- tenere una puntuale analisi del settore produttivo di appartenenza tramite il confronto diretto con gli altri produttori e con le imprese Organizzate del settore;
- preparare elaborazioni, suggerimenti, proposte utili per il lavoro degli Organi confederali di riferimento;
- esprimere il proprio parere su richiesta degli Organi CIA di riferimento nel merito di specifiche posizioni inerenti il settore di appartenenza.

I Gruppi di interesse sono individuati con delibera della Direzione Nazionale CIA.

I Gruppi di interesse CIA sono articolazioni dei livelli confederali regionali e nazionale. Essi sono costituiti, di norma, da tutti gli associati al Sistema CIA appartenenti al rispettivo settore agricolo, in relazione al settore produttivo di riferimento.

I Gruppi di interesse sono dotati di Organi eletti (Presidente e Consiglio) rappresentativi

degli associati a livello regionale e nazionale.

La Direzione nazionale delibera, di norma ogni quattro anni, la convocazione dei consigli regionali dei gruppi di interesse, regolamentando la partecipazione, per l'elezione degli Organi previsti a livello nazionale.

Analogamente la Direzione regionale delibera la convocazione dei Consigli Regionali dei Gruppi di interesse stabilendone le modalità di partecipazione e di elezione dei Presidenti. Il presidente di Gruppo di Interesse di ciascun livello territoriale, convoca e presiede gli Organi.

Gli Organi dei Gruppi di interesse debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'Organo e ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente della CIA del livello territoriale di riferimento.

Il Presidente di ciascun Gruppo di interesse Nazionale è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale e della Direzione Nazionale.

Il Presidente di ciascun Gruppo di interesse Regionale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione del corrispondente livello confederale.

I Gruppi di interesse possono svolgere la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente del corrispondente livello confederale.

La Direzione di ciascun livello confederale CIA, può, ricorrendo gravi motivi, deliberare lo scioglimento del corrispondente Gruppo di interesse.

TITOLO VIII

Armonizzazione dei metodi e degli strumenti programmatici, amministrativi e finanziari tra i diversi livelli associativi

Art. 23 Bilanci

Tutte le associazioni costituenti il Sistema CIA elaborano i bilanci consuntivi e preventivi di cui all'art. 30 dello Statuto Nazionale, secondo il criterio della competenza redatti e riclassificati secondo le linee guida definite dal Coordinamento Nazionale dei Direttori, utilizzando la IV direttiva CEE.

La redazione di un bilancio non veritiero, anche per incompletezza o per palese erroneità delle valutazioni, rappresenta una grave violazione di principi di lealtà e correttezza che, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, sono costituenti della CIA e, pertanto, comportano l'applicazione di una o più sanzioni ai sensi del presente regolamento, per i componenti dell'Organo che ha predisposto il bilancio, impregiudicate le ulteriori responsabilità civili e penali individuali.